

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Adottato con, e allegato alla, deliberazione C.C. n° 14 del 9 aprile 2014

INDICE

Art. 1 => Scopo e finanziamento

Art. 2 => Destinatari

Art. 3 => Corsi di Studio riconosciuti

Art. 4 => Categorie

Art. 5 => Procedimento di assegnazione delle borse di studio

Art. 6 => Concorso

Art. 7 => Risultati scolastici

Art. 8 => Condizioni di esclusione dal concorso

Art. 9 => Modalità di presentazione delle domande

Art. 10 => Ricorsi

Articolo 1

Scopo e finanziamento

1. Al fine di sostenere gli studenti meritevoli che proseguono e completano gli studi, è istituito, nel Bilancio del Comune, un apposito fondo per l'assegnazione di borse di studio.
2. La dotazione del fondo sarà stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del bilancio annuale.

Articolo 2

Destinatari

1. Potranno beneficiare delle borse di studio gli studenti che:
 - 1) alla data di emissione del bando:
 - a) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Campione d'Italia da almeno anni cinque continuativi;
 - b) abbiano almeno uno dei genitori residente, da almeno cinque anni continuativi, nel Comune di Campione d'Italia;ovvero
 - 2) abbiano frequentato per la prima volta, nell'anno cui si riferisce il bando di concorso, l'anno di corso per il quale concorrono.

Articolo 3

Corsi di studio riconosciuti

1. Ai fini dell'assegnazione delle borse di studio sono riconosciuti esclusivamente i seguenti corsi, ovunque frequentati:
 - a) -scuola secondaria di I grado;
-o scuola secondaria di II grado che consenta l'accesso a corsi universitari di I livello.
 - b) corsi universitari di I livello di durata minima triennale (180 crediti) per l'accesso ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore;
 - c) -corsi universitari di II livello di durata minima biennale (120 crediti) per l'accesso ai quali sia richiesta la laurea o titolo equivalente;
-o corsi universitari a ciclo unico (300/360 crediti) per l'accesso ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) master post-universitari per l'accesso ai quali sia richiesta la laurea o titolo equivalente.

Articolo 4

Categorie

1. Le borse di studio si articolano nelle seguenti categorie:

prima categoria: ⇨ conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado con iscrizione al primo anno di un corso di studi di scuola secondaria di II grado;

seconda categoria: ⇨ frequenza di un anno di corso di scuola secondaria di II grado, compreso il quarto anno di scuola media nel caso della scuola ticinese, con iscrizione all'anno di corso successivo;

terza categoria: ⇨ frequenza di corsi universitari o di corsi di studio di cui al precedente articolo, comma 1, punti b) e c);

categoria master: ⇨ conseguimento del diploma finale del master che preveda l'ottenimento di minimo 60 crediti annuali per l'accesso al quale sia richiesta la laurea o titolo equivalente.

Articolo 5

Procedimento di assegnazione delle borse di studio

1. La Giunta Comunale, scaduto il termine perentorio stabilito nel Bando per la presentazione delle domande, contestualmente all'approvazione degli elenchi definitivi dei vincitori e degli esclusi, ripartirà il fondo stanziato tra i vincitori delle varie categorie.

2. Il riconoscimento agli studenti che abbiano conseguito un diploma di master post-universitario consiste nel rimborso del 30% della tassa di iscrizione fino ad un massimo di CHF 2.000,-- per ogni anno di corso di 60 crediti.

3. Dopo che la Giunta Comunale avrà concluso la procedura d'assegnazione e stabilito il valore delle borse, i pagamenti saranno effettuati in un'unica rata, nell'annuale cerimonia di assegnazione.

Articolo 6

Concorso

1. Le borse di studio sono attribuite mediante concorso per titoli su domanda presentata dai destinatari di cui agli articoli 2 e 3 nei termini stabiliti e corredata dalla prescritta documentazione.

2. Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio previste dal presente Regolamento è pubblicato dal responsabile dell'Area Amministrativa, di norma, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Esso deve contenere le norme relative alla formulazione della domanda, alla documentazione da allegare ed al termine perentorio della presentazione della stessa.

Articolo 7

Risultati scolastici

1. Oltre a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2, i concorrenti, per ottenere l'assegnazione delle borse di studio, dovranno dimostrare di avere conseguito i seguenti risultati scolastici:

a) per la prima categoria la licenza di scuola secondaria di I grado con il giudizio di "Ottimo";

b) per la seconda categoria la promozione con una media non inferiore a 7/10 per le scuole italiane, a 4,5/6 per le scuole svizzere, e di livello corrispondente per le scuole estere.

La media di 7/10 deve essere ottenuta senza alcun debito formativo.

Il superamento dell'esame di Stato è richiesto con almeno 70 punti su 100 se scuole italiane, con la media di 4,5/6 se scuole svizzere, e di livello corrispondente se scuole estere. Se la votazione finale è superiore a 90 punti su 100 o a 5,5/6 se scuole svizzere, e di livello corrispondente se scuole estere, il valore della borsa di studio sarà aumentato del 50% del valore previsto per la categoria;

c) per la terza categoria è richiesto l'ottenimento di almeno 40 crediti per l'anno di corso cui il bando si riferisce, con il conseguimento di una media dei voti di almeno 24/30 se università italiana, di almeno 8/10 se università svizzera, e di una media di livello corrispondente se università estera.

Gli esami superati senza indicazione di punteggio sono considerati utili ai fini del calcolo dei 40 crediti richiesti, ma non verranno valutati ai fini della media.

Ai concorrenti che frequentano un anno di corso successivo al primo è richiesto anche l'ottenimento dei crediti necessari al superamento dell'anno precedente con la media di almeno 24/30.

Possono concorrere anche coloro che, pur avendo interrotto temporaneamente gli studi, per giustificati e comprovati motivi familiari o di salute, all'atto della richiesta sono in possesso dei requisiti suddetti.

Nel caso in cui la media dei voti sia almeno 27/30, se università italiane, di almeno 9/10, se università svizzere, e di una media di livello corrispondente se università estere, il valore delle borse di studio sarà aumentato del 50% del valore determinato per la categoria;

d) per la categoria master è richiesto il superamento di ogni anno di corso 60 crediti con il conseguimento di una media di almeno 27/30, se università italiana, di almeno 9/10, se università svizzera, e di una media di livello corrispondente, se università estera; nonché l'ottenimento del diploma finale del master.

2. Il voto di religione non è computabile.

3. Nel caso di studi presso scuole o università o presso istituti con sistemi di valutazione diversi da quelli sopra contemplati, il raggiungimento di livelli idonei all'attribuzione della borsa di studio è rimesso alla ponderazione insindacabile della Giunta Comunale.

Articolo 8

Condizioni di esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso: coloro che hanno svolto un'attività lavorativa a tempo pieno nell'intero periodo a cui si riferisce il bando di concorso.

Articolo 9

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda, in carta libera, prodotta da chi esercita la patria potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne, va indirizzata al Sindaco del Comune entro il termine perentorio stabilito nel bando.
2. La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dall'Ufficio competente.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di studio rilasciato dall'autorità scolastica competente da cui risultino i dati previsti dall'art. 7, nonché tutti i documenti ritenuti utili a meglio illustrare la condizione del concorrente.
4. I documenti redatti in lingue straniere devono essere presentati, a cura del titolare della domanda, con allegata traduzione in lingua italiana debitamente autocertificata.
5. Per gli studenti universitari è obbligatorio presentare il piano di studi consigliato dalla facoltà o il piano individuale approvato dal consiglio di facoltà con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.
Nel caso di università con percorsi di studio diversamente strutturati, il piano di studi è acquisito con la certificazione degli esami, unitamente agli eventuali relativi crediti, sostenuti negli anni di corso precedenti e di quelli sostenuti e da sostenere nell'anno accademico cui il bando si riferisce.
6. per gli studenti che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio nella categoria master è obbligatorio presentare, per ogni anno di corso, le ricevute del pagamento della tassa di iscrizione al master post-universitario.

Articolo 10

Ricorsi

1. I concorrenti, entro 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, possono presentare ricorso in prima istanza alla Giunta Comunale stessa.
2. La Giunta Comunale decide sui ricorsi presentati ed assegna le borse quantificate per categoria, secondo gli elenchi divenuti definitivi